

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. In aggiunta all'interno della stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. Pertanto dal primo gennaio 2021 Comuni, Province e Città metropolitane hanno dovuto deliberare questo nuovo tipo di canone.

- Esso sostituisce, per effetto dell'art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:
- -(TOSAP) – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- -(COSAP) – canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- -(ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- -(CIMP) – canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Il Regolamento contiene pertanto i principi e le disposizioni riguardanti

- l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a ss. dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni;
- l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Regolamento Comunale sul commercio nelle aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 23/06/2016.

Ai fini del CUP si definisce:

- occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Il canone è dovuto **dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico**. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone e/o **dal titolare dell'autorizzazione pubblicitaria**. Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.

In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.

È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l'occupazione di suolo e/o l'autorizzazione/dichiarazione per l'esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.

- Regolamento Canone Unico Patrimoniale
- Tariffe
- Modello per richiesta occupazione suolo pubblico